



Politecnico
di Bari

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI

Settore Risorse Umane

Ufficio Carriere Personale, Gestione Orario di Lavoro, Anagrafe delle Prestazioni e Autorizzazioni Extra Impiego

D.R. n. 507

OGGETTO: riformulazione degli artt. 5 e 6 del *“Regolamento recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo”*, emanato con D.R. n. 254 del 26/06/2012 e modificato con D.R. n. 128 del 31/03/2014.

IL RETTORE

- VISTO il D.P.R. 11/07/1980, n. 382 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240, *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”* ed in particolare l'art. 6;
- VISTO lo Statuto di questo Politecnico, emanato con D.R. n. 128 del 19/04/2012;
- VISTO il *Regolamento recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo*, emanato con D.R. n. 254 del 26/06/2012 e modificato con D.R. n. 128 del 31/03/2014;
- VISTA la delibera ANVUR 13/09/2016, n. 132;
- PRESO ATTO della nota MIUR n. 10373 del 09/08/2018, relativa all'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), tornata 2018/2020, con la quale le Università sono state invitate a rilasciare, in tempo utile, ai professori ordinari interessati a presentare la domanda quali aspiranti Commissari ASN, l'attestazione della positiva valutazione ai sensi dell'art. 6, comma 7 della Legge n. 240/2010;
- VISTE le delibere del 07/09/2018 del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in ordine alla *“riformulazione degli artt. 5 e 6 del “Regolamento recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo”*;

DECRETA

Per quanto esposto in premessa, dalla data del presente provvedimento, gli artt. 5 e 6 del *“Regolamento recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo”*, emanato con D.R. n. 254 del 26/06/2012 e modificato con D.R. n. 128 del 31/03/2014, sono così riformulati:

ART. 5 - AUTOCERTIFICAZIONE

- 1 Ciascun docente, ai fini dell'autocertificazione dell'effettivo svolgimento delle attività di didattica e di servizio agli studenti deve provvedere annualmente alla compilazione del registro delle attività (allegato A) relativamente a:
 - gli insegnamenti di cui egli è titolare e gli insegnamenti in affidamento gratuito (lezioni frontali, esami di profitto, ricevimento studenti);
 - le attività didattiche integrative (seminari, esercitazioni, laboratori, tutorato);
 - altre attività didattiche (supervisione di tesi di laurea e/o dottorato di ricerca).
- 2 I docenti e i ricercatori che ricoprono cariche accademiche previste dallo Statuto possono, a richiesta, ottenere una riduzione del loro impegno didattico in funzione del compito che svolgono.

L'autorizzazione a detta riduzione, concessa dal Senato Accademico, non può comunque superare il 50% dell'impegno didattico complessivo.


ART. 6 – VERIFICA DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI DIDATTICA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI

- 1 I professori e i ricercatori sono tenuti a completare il registro annuale delle attività e di servizio agli studenti di cui all'art. 5 del Regolamento entro 15 giorni dalla conclusione dell'anno accademico.
- 2 Il registro, unitamente alla dichiarazione di autocertificazione (allegato B), deve essere trasmesso tempestivamente al Direttore del Dipartimento di afferenza, e comunque entro il 31 ottobre di ciascun anno, anche per via telematica. Qualora il registro non venga trasmesso entro il termine stabilito, è cura del Direttore di Dipartimento sollecitare la consegna che dovrà avvenire con tempestività per i susseguenti adempimenti.
- 3 Il personale proveniente da altro Ateneo presso il quale ha prestato in parte o interamente l'attività didattica deve presentare al Direttore del Dipartimento di afferenza una dichiarazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento della valutazione. L'Ateneo si riserva di effettuare opportuni accertamenti presso l'Università di provenienza.
- 4 Il Direttore di Dipartimento comunica al Rettore entro il 30 novembre di ciascun anno gli esiti della verifica sulla avvenuta consegna dei registri e sulla conformità dell'attività didattica autocertificata da parte ciascun docente rispetto a quella attribuita in fase di programmazione.
- 5 Il Rettore, all'esito del procedimento di verifica, anche avvalendosi degli uffici competenti, provvede alla valutazione dei Direttori di Dipartimento.
- 6 Il Direttore di Dipartimento è altresì tenuto a comunicare formalmente al Rettore i casi di mancato assolvimento dei compiti didattici istituzionali da parte dei professori e dei ricercatori.
- 7 Il Rettore può disporre la verifica, anche a campione, delle relazioni inviate.
- 8 In caso di valutazione negativa, ferma restando la responsabilità disciplinare, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 8, della legge 240/2010.

Il testo del "Regolamento recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo", così come sopra riformulato agli artt. 5 e 6, è allegato al presente provvedimento, costituendone parte integrante.

Bari, 10.03.2018

IL RETTORE
Prof. Ing. Eugenio DI SCIASCIO



Il Responsabile del Procedimento
Lucrezia Cocozza
tel. 080/5962528
lucrezia.cocozza@poliba.it

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Scarpetta
tel. 080/5962527
giovanni.scarpetta@poliba.it

Il Responsabile del Settore
Michele Dell'Olio
tel. 080/5962585
michele.dellolio@poliba.it

Il Direttore Generale
Crescenzo Antonio Marino
tel. 080/5962518
direzionegenerale@poliba.it



**REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO,
DIRITTI E DOVERI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI DI RUOLO**

(ex articolo 6, commi 2, 3, 7, 8 e 14, della Legge n. 240/2010)

ART. 1 - ATTIVITA' E REGIME DI IMPEGNO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI

- 1 E' compito istituzionale dei professori e dei ricercatori di ruolo, svolgere attività di ricerca e di aggiornamento scientifico nonché, nel rispetto della libertà di insegnamento, guidare il processo di formazione culturale dello studente.
- 2 Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori di ruolo è a tempo pieno o a tempo definito.
- 3 I professori di prima e seconda fascia sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.
- 4 I ricercatori di ruolo sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino a un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.
- 5 L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al precedente comma 2 è esercitata, su domanda dell'interessato, all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.
- 6 Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, è pari a 1.500 ore per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

TITOLO I

COMPITI ISTITUZIONALI E DOVERI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI

(ex art. 6, commi 2 e 3, della legge n. 240/2010)

ART. 2 - PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA

- 1 I compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori di prima e di seconda fascia sono assegnati con il loro consenso dal dipartimento competente.
- 2 I compiti di cui al precedente comma 1 sono riconducibili alle seguenti tipologie:
 - a) lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari nei corsi di studio;
 - b) supervisione di tesi di laurea e di dottorato e partecipazione alle relative commissioni;
 - c) ricevimento studenti, orientamento e tutorato e assistenza ai tirocini formativi;
 - d) partecipazione a commissioni di esame;
 - e) programmazione, coordinamento e organizzazione della didattica.
- 3 Per didattica frontale si intendono le attività elencate alla lettera a) del comma 2 del presente articolo.
- 4 Il compito didattico di un professore a tempo pieno è assolto con lo svolgimento di tutta l'attività didattica di una o più discipline per un totale di 12 CFU. Il compito didattico di un professore a tempo definito è assolto con lo svolgimento di tutta l'attività didattica di una o più discipline per un totale di 9 CFU. Tale impegno è computato ai fini della determinazione dell'onere complessivo di cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento. Ove non deliberato diversamente dal Senato Accademico, ai fini del computo delle ore di didattica, si considera un CFU pari a otto ore di didattica frontale.

- 5 Un professore può essere retribuito per attività didattica frontale svolta in eccedenza, rispetto all'impegno orario previsto dal comma 4 del presente articolo. Tale attività eccedente non può essere computata ai fini della determinazione dell'onere complessivo di cui all'art. 1, comma 3..

ART. 3 - RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO

- 1 Il dipartimento competente assegna ai ricercatori a tempo indeterminato i compiti didattici e di servizio agli studenti, secondo quanto previsto dalle norme in vigore.
- 2 I compiti di cui al precedente comma 1 sono riconducibili alle seguenti tipologie:
 - a) supervisione di tesi di laurea e di dottorato e partecipazione alle relative commissioni;
 - b) ricevimento studenti, orientamento e tutorato;
 - c) verifica dell'apprendimento, anche con la partecipazione a commissioni di esame;
 - d) programmazione, coordinamento e organizzazione della didattica;
 - e) didattica integrativa riferita ad attività curriculari nei corsi di studio;
 - f) didattica integrativa riferita ad attività extra-curriculari;
 - g) attribuzione, su richiesta dell'interessato e subordinatamente al parere favorevole del dipartimento, di uno o più insegnamenti per un totale di 6 CFU. Al ricercatore, ai sensi dell'art. 6, comma 4 e 5 Legge 240/2010, è attribuito per l'anno accademico di riferimento il titolo di professore aggregato.
- 3 Le attività di cui alle lettere e) ed f) del precedente comma 2 devono svolgersi in supporto al docente titolare dell'insegnamento.
- 4 Le attività di cui alla lettera g) del precedente comma 2 devono impegnare il ricercatore per un numero di ore di didattica frontale, corrispondente ai CFU assegnati alla disciplina.
- 5 Un ricercatore può essere retribuito per l'affidamento di moduli o discipline affidate in eccesso a 6 CFU di cui al comma 2, lett. g), o comunque al completamento di un impegno di 350 ore sulle attività di cui all'art. 3, comma 2..

ART. 4 - MODALITA' E CONTENUTI DELL'IMPEGNO DIDATTICO

- 1 I docenti sono tenuti ad assicurare la loro presenza nel corso dell'anno accademico per lo svolgimento delle attività didattiche, secondo un calendario che tenga conto degli eventuali altri impegni istituzionali. I docenti devono, altresì, presentare all'approvazione della struttura didattica competente, all'inizio di ogni anno accademico, i programmi degli insegnamenti di cui sono titolari e il calendario degli esami e le modalità di svolgimento degli stessi. La struttura didattica competente ne verifica la compatibilità con l'organizzazione didattica e ne dà opportuna pubblicità prima dell'inizio dell'anno accademico.
- 2 Nell'ambito della programmazione didattica, per soddisfare particolari esigenze in relazione anche all'offerta formativa, i consigli delle strutture didattiche competenti possono attribuire a un docente, accertata la sua disponibilità e tenuto conto del suo impegno didattico, affidamenti secondo modalità definite da apposito regolamento. L'eventuale compenso può essere riconosciuto, qualora l'impegno didattico ecceda l'impegno orario complessivo e sia nei limiti delle risorse del Politecnico e/o di eventuali enti finanziatori e assegnato alla struttura didattica.
- 3 Nell'ambito delle ore dedicate all'attività tutoriale, i docenti devono ricomprendere, sia le ore di ricevimento degli studenti partecipanti alle loro attività didattiche, sia le ore di ricevimento degli studenti, loro assegnati dagli organismi competenti sul tutorato. Entrambe tali attività devono essere garantite, in modo continuativo, nel corso dell'intero anno accademico, secondo il calendario previsto al comma 1 del presente articolo.
- 4 Ciascun docente titolare di insegnamento è tenuto a comunicare tempestivamente alla struttura didattica competente, nonché agli studenti frequentanti il corso, l'assenza dall'attività didattica frontale. A seguito della comunicazione, da parte del docente, di assenza per un periodo prolungato e continuativo, la struttura didattica, verificato che non possa essere garantita la copertura di almeno 1/6 delle ore previste nel corso, deve provvedere alla sostituzione del titolare nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità del corso stesso e lo svolgimento dei relativi esami.

TITOLO II
ATTIVITA' DI DIDATTICA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI
DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI
(ex art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/10)

ART. 5 - AUTOCERTIFICAZIONE

- 1 Ciascun docente, ai fini dell'autocertificazione dell'effettivo svolgimento delle attività di didattica e di servizio agli studenti deve provvedere annualmente alla compilazione del registro delle attività (allegato A) relativamente a:
 - gli insegnamenti di cui egli è titolare e gli insegnamenti in affidamento gratuito (lezioni frontali, esami di profitto, ricevimento studenti);
 - le attività didattiche integrative (seminari, esercitazioni, laboratori, tutorato);
 - altre attività didattiche (supervisione di tesi di laurea e/o dottorato di ricerca);
- 2 I docenti e i ricercatori che ricoprono cariche accademiche previste dallo Statuto possono, a richiesta, ottenere una riduzione del loro impegno didattico in funzione del compito che svolgono. L'autorizzazione a detta riduzione, concessa dal Senato Accademico, non può comunque superare il 50% dell'impegno didattico complessivo.

ART. 6 - VERIFICA DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI DIDATTICA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI

- 1 I professori e i ricercatori sono tenuti a completare il registro annuale delle attività e di servizio agli studenti di cui all'art. 5 del Regolamento entro 15 giorni dalla conclusione dell'anno accademico.
- 2 Il registro, unitamente alla dichiarazione di autocertificazione (allegato B), deve essere trasmesso tempestivamente al Direttore del Dipartimento di afferenza, e comunque entro il 31 ottobre di ciascun anno, anche per via telematica. Qualora il registro non venga trasmesso entro il termine stabilito, è cura del Direttore di Dipartimento sollecitare la consegna che dovrà avvenire con tempestività per i susseguenti adempimenti.
- 3 Il personale proveniente da altro Ateneo presso il quale ha prestato in parte o interamente l'attività didattica deve presentare al Direttore del Dipartimento di afferenza una dichiarazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento della valutazione. L'Ateneo si riserva di effettuare opportuni accertamenti presso l'Università di provenienza.
- 4 Il Direttore di Dipartimento comunica al Rettore entro il 30 novembre di ciascun anno gli esiti della verifica sulla avvenuta consegna dei registri e sulla conformità dell'attività didattica autocertificata da parte ciascun docente rispetto a quella attribuita in fase di programmazione.
- 5 Il Rettore, all'esito del procedimento di verifica, anche avvalendosi degli uffici competenti, provvede alla valutazione dei Direttori di Dipartimento.
- 6 Il Direttore di Dipartimento è altresì tenuto a comunicare formalmente al Rettore i casi di mancato assolvimento dei compiti didattici istituzionali da parte dei professori e dei ricercatori.
- 7 Il Rettore può disporre la verifica, anche a campione, delle relazioni inviate.
- 8 In caso di valutazione negativa, ferma restando la responsabilità disciplinare, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 8, della legge 240/2010.

ART. 7 - RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

- 1 Le strutture didattiche provvedono a rendere pubblici, sul sito intranet del Politecnico, i risultati dell'attività didattica complessivamente svolta, quale risulta dalle rilevazioni effettuate dal Nucleo di Valutazione di Ateneo o dalle altre forme di valutazione attivate.

**TITOLO III
NORME TRANSITORIE E FINALI**

ART. 8 - NORME TRANSITORIE

- 1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia, lo Statuto e le disposizioni regolamentari interne.

ART. 9 - PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

- 1 Il presente regolamento approvato dagli organi competenti è emanato dal Rettore ed è reso pubblico sul sito del Politecnico.
- 2 Il presente regolamento entra in vigore dall'Anno Accademico 2012/2013, fatte salve le norme di immediata attuazione.

ALLEGATO A

Al Direttore del Dipartimento di

Politecnico di Bari

Oggetto: Relazione annuale relativa alla verifica delle attività e alla valutazione ex art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010 (per il periodo dal 1° ottobre ____ al 30 settembre ____).

Nominativo Ruolo s.s.d.

- Attività didattica sugli insegnamenti di cui il docente è titolare e insegnamenti in affidamento gratuito:

Lezioni frontali	ore.....
Esami di profitto	ore.....
Ricevimento studenti	ore.....

- Attività didattiche integrative (seminari, esercitazioni, laboratori, tutoraggio): ore

- Altre attività didattiche:

Supervisione tesi di laurea e/o dottorato	ore.....
Sedute di laurea	ore.....
Altro _____	ore.....

TOTAE COMPLESSIVO ore.....

Bari, _____

Firma

ALLEGATO B

Al Direttore del Dipartimento di

Politecnico di Bari

Oggetto: Relazione annuale relativa alla verifica delle attività e alla valutazione ex art. 6, commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010 (per il periodo dal 1° ottobre _____ al 30 settembre _____).

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ prov. () il _____,
in qualità di professore di I fascia professore di II fascia ricercatore universitario nel s.s.d.
_____ afferente al
Dipartimento _____ di questo Politecnico,
ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo" di questo Politecnico, consapevole che è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) e che decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445),

DICHIARA

- di aver effettivamente svolto l'attività didattica e di servizio agli studenti, nonché di aver compilato il registro annuale di cui all'art. 5 del citato Regolamento, (per l'anno accademico _____);
- di aver prodotto negli ultimi 5 anni le seguenti pubblicazioni (solo per aspiranti commissari ASN e per commissari interni). Segnalare almeno tre pubblicazioni:

Data ___ ISBN/ISMN/ISSN _____ codice WOS _____ codice SCOPUS _____

Data ___ ISBN/ISMN/ISSN _____ codice WOS _____ codice SCOPUS _____

Data ___ ISBN/ISMN/ISSN _____ codice WOS _____ codice SCOPUS _____

DICHIARA INOLTRE,

di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i., i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

Bari, _____

Firma
